



# COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

## Provincia di COSENZA

### CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2021

L'anno duemilaventidue il mese di maggio il giorno sedici alle ore 10:00 nei locali della sede del Comune, si è riunita la delegazione trattante, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), **parte economica anno 2021**.

#### **LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**

- **Presidente - Dott. Placido BONIFACIO** (*Responsabile Servizio Amministrativo*);
- **Componente - Ing. Salvatore D'AMICO** – *Responsabile Servizio Tecnico – Membro*;
- **Componente - Dott. Angelo Rosaldo PUGLIESE** – *Responsabile Servizio Finanziario*.

#### **LA DELEGAZIONE SINDACALE:**

OO.SS. Territoriale:

- **CSA** – *Pierfranco LINCOL*;
- **CGIL FP** – *delegato Antonio LOMBARDI*;
- **CSE – FLPL** – *delegato Luigi CONTE*.

#### **R.S.U. AZIENDALE:**

- **Antonio LOMBARDI**;
- 

#### **LA DELEGAZIONE TRATTANTE**

**COMPOSTA** come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

**VISTO** il CCNL 21/05/2018;

**VISTA** la determinazione del settore economico- finanziario n. 566 del 22/12/2021 di costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2021;

**DATO ATTO** che le parti negoziali hanno sottoscritto, in seguito alla seduta della delegazione trattante tenutesi il 17/05/2022 una pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo, relativamente alla parte economica anno 2021, che con la presente si intende approvare definitivamente;

**SOTTOSCRIVE**

ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2018 la seguente l'ipotesi di C.C.D.I. Parte Economica 2021.

## FONDO RISORSE DECENTRATE: COSTITUZIONE E UTILIZZO (artt. 67 e 68 CCNL 21 maggio 2018) – PRESA D'ATTO

### COSTITUZIONE FONDO

1. Il fondo complessivo delle risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021 ammontante a € 59.748 al netto delle retribuzioni di posizione e di risultato, è stato costituito con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 566 del 22/12/2021, adottata nel rispetto dell'art.67 del CCNL 21 maggio 2018;
2. Le risorse del fondo complessive, decurtate delle somme destinate per:
  - a) progressioni orizzontali;
  - b) Indennità di comparto;
  - c) Compensi per specifiche disposizioni di legge;determinano un **totale di risorse disponibili** pari a €. 17.227;
3. Per l'anno 2021 le risorse disponibili, sono utilizzate per le finalità e secondo le previsioni e modalità rispettivamente indicate nel presente contratto decentrato;
4. Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione degli istituti contrattuali incrementano il fondo complessivo destinato alla performance organizzativa ed individuale.

### AMMONTARE DEL FONDO di cui all'art. 67 ccnl 21/05/2018

1. *A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art 67 CCNL del 21.05.2018, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito nel rispetto dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 che prevede quanto segue:*

*"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.*

*Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

2. *L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

- a) *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*

- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
- h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo

precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”

**Rilevato** che il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla formale costituzione del fondo per la contrattazione decentrata e ciò è avvenuto, nello specifico con determinazione n. 43 (n. 566 del 22/12/2021);

**Preso atto** che, sulla base dei conteggi predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016/18 del 21.5.2018, risulta così costituito:

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	62.536
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	1.581
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	2.591
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	5.383
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-

Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	72.091
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	7.551
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	7.551
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	

<b>TOTALE</b>	79.642
<b>POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	47.026
<b>TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE</b>	126.668
<b>LIMITE FONDO 2016</b>	106.774
<b>EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*</b>	19.894
<b>TOTALE FONDO 2020</b>	59.748

**A DETRARRE**

<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI</b>	35.949
<b>INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO FONDO</b>	6.572
<b>COMPENSI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE</b>	0

TOTALE DA CONCERTARE	17.227
----------------------	--------

A seguito dell'accordo sulla contrattazione decentrata relativa all'anno 2021 si approva il contratto decentrato parte economica per l'anno 2021.

Il contratto prevede le seguenti voci economiche e la seguente destinazione per i dipendenti interessati secondo la tabella sotto riportata:

	Performance	P.E.O.	Reperibilità	Disagio Rischio	Responsabilità	Maneggio Valori	Messo	Progetto Scuolabus	Progett o CUP	TOTALE
CAMPANA	104,51				1700	300				2104,51
CONTE	104,51			330			300	1500		2234,51
ESPOSITO	104,51		300		1700	300				2404,51
QUINTIERI	104,51			330					450	884,51
BONIFACIO										
LOMBARDI	102,42				1700	500				2302,42
BOSCARELLI	102,42		500		1700					2302,42
LORICCHIO	102,42		500	330				1500		2432,42
D'AMICO										
DIODATI										0
PIRAINO	99,28			330						429,28
FIORE	102,42			330	1700					2132,42
	<b>927</b>		<b>1300</b>	<b>1650</b>	<b>8500</b>	<b>1100</b>	<b>300</b>	<b>3000</b>	<b>450</b>	<b>17227</b>
	Performance	P.E.O.	Reperibilità	Disagio Rischio	Responsabilità	Maneggio Valori	Messo	Progetto Scuolabus	Progetto CUP	TOTALE

La Delegazione trattante acquisisce inoltre, le bozze del Regolamento per l'attribuzione degli incentivi \_\_\_ da riconoscere al personale dell'Area Economico-Finanziaria, e quello per l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità.

Entrambi sono sottoposti all'attenzione della parte Pubblica e Sindacale per le opportune verifiche ed eventuale approvazione, ed entreranno in vigore nella prossima contrattazione 2022.

I criteri per la ripartizione delle risorse è avvenuto come da contratto decentrato integrativo triennale 2019/2021 - parte giuridica, sul quale le parti hanno raggiunto un'intesa.

### DECISIONE

Le parti decidono di stabilire per l'anno 2021, con decorrenza 1° gennaio 2021, le indennità spettanti ai dipendenti che ne hanno maturato il diritto secondo la tabella sotto riportata:

	Performance	P.E.O.	Reperibilità	Disagio Rischio	Responsabilità	Maneggio Valori	Messo	Progetto Scuolabus	Progett o CUP	TOTALE
--	-------------	--------	--------------	--------------------	----------------	--------------------	-------	-----------------------	------------------	--------

CAMPANA	104,51				1700	300				2104,51
CONTE	104,51			330			300	1500		2234,51
ESPOSITO	104,51		300		1700	300				2404,51
QUINTIERI	104,51			330					450	884,51
BONIFACIO										
LOMBARDI	102,42				1700	500				2302,42
BOSCARELLI	102,42		500		1700					2302,42
LORICCHIO	102,42		500	330				1500		2432,42
D'AMICO										0
DIODATI										
PIRAINO	99,28			330						429,28
FIORE	102,42			330	1700					2132,42
	<b>927</b>		<b>1300</b>	<b>1650</b>	<b>8500</b>	<b>1100</b>	<b>300</b>	<b>3000</b>	<b>450</b>	<b>17227</b>
	Performance	P.E.O.	Reperibilità	Disagio Rischio	Responsabilità	Maneggio Valori	Messo	Progetto Scuolabus	Progetto CUP	<b>TOTALE</b>

La Delegazione trattante acquisisce inoltre, le bozze del Regolamento per l'attribuzione degli incentivi \_\_\_\_ da riconoscere al personale dell'Area Economico-Finanziaria, e quello per l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità. Entrambi sono sottoposti all'attenzione della parte Pubblica e Sindacale per le opportune verifiche ed eventuale approvazione ed entreranno in vigore nella prossima contrattazione 2022.

### NORMA TRANSITORIA E FINALE.

1. Per quanto non previsto nel presente CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - Parte Economica 2021, sono valide le normative vigenti dei CCNL delle Funzioni Locali;
2. resta valida per il presente CCDI Economico anno 2021, la parte giuridica del contratto 2019/2021 sottoscritta in data 30/07/2020;
3. il presente contratto integrativo è esigibile dal giorno successivo alla stipula e delle normative in esso contenute e della loro applicazione ne rispondono i singoli responsabili di settore o servizio;
4. l'Ente vigilerà a mezzo gli appositi organismi su eventuali ritardi o disapplicazione dello stesso.

#### LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

- Presidente - Dott. Placido BONIFACIO (Responsabile Servizio Amministrativo)
- Componente - Ing. Salvatore D'AMICO - Responsabile Servizio Tecnico - Membro;
- Componente - Dott. Angelo Rosaldo PUGLIESE - Responsabile Servizio Finanziario.

#### LA DELEGAZIONE SINDACALE:

OO.SS. Territoriale:

- CSA - Pierfranco LINCOL;
- CGIL FP - delegato Antonio LOMBARDI;
- CSE - FLPL - delegato Luigi CONTE.

**R.S.U. AZIENDALE:**

- Antonio LOMBARDI;

**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI**  
**Provincia di COSENZA**

**STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**PARTE ECONOMICA ANNO 2021**

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 10:00 nella sede del Comune di Terranova da Sibari si è riunita la delegazione trattante dell'Ente, come di seguito composta:

**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**

- *Presidente - Dott. Placido BONIFACIO (Responsabile Servizio Amministrativo)*
- *Componente - Ing. Salvatore D'AMICO – Responsabile Servizio Tecnico – Membro;*
- *Componente – Dott. Angelo Rosaldo PUGLIESE– Responsabile Servizio Finanziario.*

**LA DELEGAZIONE SINDACALE:**

OO.SS. Territoriale:

- *CSA – Pierfranco LINCOL;*
- *CGIL FP – delegato Antonio LOMBARDI;*
- *CSE – FLPL – delegato Luigi CONTE.*

**R.S.U. AZIENDALE:**

- Antonio LOMBARDI;

La delegazione trattante regolarmente costituita come sopra:

**VISTA** la certificazione dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario, verbale n.8 del 11/06/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/06/2022 n. prot.3152 con la quale, ai sensi del disposto dell'art. 40-bis, comma 1 e dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. si certificano la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n.44 del 14/06/2022, esecutiva, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI;

Sottoscrivono, come sopra, il presente CCDI anno 2021 – parte economica, relativo al personale dipendente dell'Ente, che acquista immediata efficacia.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Placido Bonifacio (RSU)*  
*Salvatore D'Amico (Delegato CGIL FP)*  
*Angelo Rosaldo Pugliese (CSE FLPL)*  
*Luigi Conte (Delegato CSE)*

*Antonio Lombardi (RSU)*  
*Antonio Lombardi*

**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA  
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE  
ECONOMICA ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE  
DEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)**

**PREMESSO CHE** con deliberazione G.C. n. 6 dell'11/02/2022 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica ex art. 4 comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004, nelle persone di:

- Responsabile Servizio Amministrativo e AA.GG. – Presidente;
- Responsabili dei Settori: TECNICO, FINANZIARIO, VIGILANZA – Componenti.

**PRESO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.566 del 22/12/2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 che decurtato delle opportune detrazioni ammonta ad € 17.227;

**CONSIDERATO CHE** con deliberazione n.102 del 30/12/2021 la Giunta Comunale ha fornito le indicazioni operative alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2021;

**VISTA** l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Terranova da Sibari, sottoscritto in data 17/05/2022 a valere per l'annualità economica 2021;

**VISTA** la certificazione dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario, verbale n.8 del 11/06/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/06/2022 n. prot.3152 con la quale, ai sensi del disposto dell'art. 40-bis, comma 1 e dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si certificano la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio;

**ATTESO CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 14/06/2022 è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo relativo all'erogazione delle risorse decentrate ai dipendenti relativa all'anno 2021, definito in sede di accordo tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali in data 17/05/2022;

Le parti sottoscrivono in via definitiva il contratto decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Terranova da Sibari per l'annualità economica 2021, come meglio riportato in dettaglio nel verbale della preintesa stipulato in data 17/05/2022.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Terranova da Sibari li, 16/06/2022

**LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**

*[Handwritten signatures and names of the syndicate delegation]*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**

*[Handwritten signatures and names of the public delegation]*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_